



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

Disp. Prot. 10855 *del* 24/07/2023
Class 34.28.10/1/2021
Ref. Vs. 316303 *del* 21/07/2023
Allegati -

L'Aquila, data del protocollo

A

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio-Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

E/pc

Regione Abruzzo
Servizio gestione rifiuti e bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
dpc032@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Servizio Difesa del Suolo
dpe013@pec.regione.abruzzo.it

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino
Centrale
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Comune di Corropoli
urbanistica@pec.comunecorropoli.it

Amministrazione Provinciale di Teramo
urp@cert.provincia.laquila.it

ARTA Abruzzo- Area Tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ARTA – Distretto Provinciale di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

ALFA TRADE srl
alfatrade@certificata.org

Oggetto: Corropoli (TE)
Realizzazione di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Corropoli (TE) - Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
Rif. Catastali: Foglio n. 19 part. 327
Richiedente: Alfa Trade srl.
Comunicazioni [P/A 10855/2023]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

Visto il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance" e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo



indipendente di valutazione della *performance*";

Vista l'istituzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo a far data dal 01.09.2021;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto della nota prot. 0316303/23 del 21.07.2023, con la quale Codesto Servizio ha dato comunicazione dell'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA dell'intervento in oggetto, pervenuta in pari data ed acquisita al prot. 10855 del 24.07.2023;

Esaminata la documentazione resa disponibile presso il seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/realizzazione-di-un-impianto-di-messa-riserva-r13-e-recupero-r5-di-rifiuti-speciali-non>;

Preso atto che l'intervento è previsto nella località Piane, Villa Cerulli-Via F. Kennedy, e riguarda un terreno classificato come "seminativo in aree non irrigue" (nella Carta dell'Uso del Suolo della Regione Abruzzo ed. 2018-2019), e compreso in zona "D4" industriale-artigianale di recente formazione nel vigente P.R.G. del Comune di Corropoli. Il sito è pianeggiante, fiancheggiato sul lato est dal Fosso Gallarice, posto in una zona caratterizzata da un fitto reticolo di fossi e affluenti del Torrente Vibrata. Nello specifico il sito si colloca a 500 m a sud del Fosso dell'Abbadia Fosso Gallarice e del Fosso del Ravigliano, del Lagetto Casarini/Cerulli e a 400 m a nord del Fiume Tavo in un'area caratterizzata dalla presenza dei corpi idrici della Piana del Vibrata. Il progetto interessa 4.850 mq di terreno con presenze arbustive. L'area si trova a ridosso di una zona artigianale sviluppatasi lungo la S.S. 259 della Val Vibrata e di un contesto agricolo con insediamenti sparsi;

Considerato che l'intervento di *Realizzazione di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi* prevede il livellamento e l'impermeabilizzazione di tutta l'area mediante la realizzazione di una pavimentazione in conglomerato cementizio, la collocazione di blocchi in cls di 1m x 1m x 1m adibiti alla divisione dei singoli reparti dove si prevedono lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli di altezza massima di 4 m, la realizzazione di un fabbricato adibito ad uso ufficio di ca 80 mq e la recinzione dell'area e la piantumazione di essenze arboree naturali ad alto fusto lungo il perimetro. La potenzialità totale dell'impianto è di 73.800 t/anno, le attività previste sono R13, R5 per rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie 7.1 (laterizi, intonaci, calcestruzzo), 7.31 bis (terre e rocce da scavo), e attività R13 (deposito in cassoni da 20 mc) per le tipologie 3.1 (ferro), 1.1 (carta e cartone), 2.1 (vetro), 6.1 (plastica), 9.1 (legno e sughero). Per quest'ultime si prevede il deposito temporaneo e il successivo invio ad impianti di recupero specifici. L'attività di recupero dei rifiuti inerti (provenienti da costruzione e demolizione edile, da fresatura a freddo del manto stradale, dalla lavorazione rifiuti da terre e rocce da scavo e per rifiuti di legno e sughero), avviene attraverso impianti mobili. L'attività di messa in riserva e recupero dei rifiuti contempla il recupero dei materiali, mediante operazioni di macinazione, separazione, granulometrica per il recupero conforme per il riutilizzo come "End of waste. La frantumazione degli inerti avviene tramite un impianto scarrabile (frantumatore, nastro trasportatore e deferrizzatore). Nell'istanza non viene specificato l'arco temporale di svolgimento dell'attività, pertanto nel piano di ripristino viene genericamente indicato che "[...] al termine della propria attività di gestione rifiuti la ditta adotterà il ripristino ambientale ...", e che tutte le pavimentazioni saranno mantenute in essere e la recinzione non verrà rimossa (cfr. 3.2.7 p. 72);

Verificato che la situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento è la seguente:

Beni archeologici

L'area oggetto d'intervento non risulta interessata da ambiti di interesse archeologico tutelati con decreti ministeriali né con specifiche perimetrazioni nel PRE comunale; tuttavia l'assenza di provvedimenti non esaurisce le possibilità di eventuali rinvenimenti nell'area prescelta per l'impianto. Il patrimonio archeologico, per sua caratteristica intrinseca, è per lo più patrimonio sepolto e quindi non noto, la cui scoperta è sovente connessa ad attività umane finalizzate all'edificazione e/o realizzazione di nuove infrastrutture. A ciò va aggiunto che l'area comunale di Corropoli, e in particolare il settore individuato per il nuovo impianto, restituisce comunque notizie di rinvenimenti, sia dalle fonti bibliografiche che d'archivio, fra cui si citano quelle subito ad ovest del terreno prescelto, la cosiddetta località Case Flaiani (segnalata anche nel PRE comunale come ambito di attenzione archeologica), facenti riferimento alla presenza di sepolture di epoca romana e resti di un probabile abitato protostorico. Appare quindi evidente che l'opera, di notevole impatto, esprime un rischio archeologico alto.

Beni paesaggistici

L'area interessata dall'intervento, sulla base di quanto rilevabile nei documenti e nelle cartografie riportati nella relazione di valutazione ambientale, non ricade in ambiti paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004; l'area è situata in area bianca del vigente Piano Regionale Paesistico;



Beni architettonici

Non risultano presenti all'interno dell'area di intervento beni monumentali tutelati ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) o tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; nel raggio di 500 metri è tuttavia presente il complesso storico testimoniale denominato "Villa Cerulli Irelli -Sanità";

Considerato che la sua vicinanza con ambiti di tutela paesaggistica e di rischio archeologico alto richiede lo svolgimento di verifiche e accertamenti preliminari volti ad evitare in ogni caso interferenze negative;

questa Soprintendenza, nel ritenere che l'intervento in oggetto debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presenta le seguenti osservazioni:

1. L'intervento proposto, pur non riguardando aree sottoposte alla tutela monumentale e paesaggistica, si colloca in prossimità di ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, c. 1 del Codice e del complesso edilizio costituito dalla Villa Cerulli-Irelli Sanità. Pertanto, al fine di limitare ogni possibile impatto al contorno, si ritiene utile suggerire che la sua eventuale realizzazione sia accompagnata da verifiche delle dimensioni e caratteristiche dei macchinari necessari allo svolgimento dell'attività e loro posizionamento all'interno dell'area, volte a consentire l'individuazione puntuale di idonee opere mitigative a verde (piantumazioni di specie arboree autoctone di media grandezza).

2. L'intervento proposto, pur non ricadendo all'interno di aree soggette a vincolo, insiste in una porzione di territorio che restituisce esito archeologico positivo, testimoniato dai cospicui rinvenimenti distribuiti su un ampio arco temporale; pertanto, al fine di verificare la compatibilità dell'opera con la tutela dei beni culturali, si ritiene opportuno assoggettare l'intervento a VIA. A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006, tra i documenti necessari a presentare istanza di VIA sono previsti "*gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g)*" del medesimo D. Lgs. 152/2006, vale a dire "*il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*". Ai sensi del precedente codice dei contratti, quindi, la procedura di VIA è collocata nell'ambito del progetto di fattibilità tecnico-economica, che è esercitata, cita sempre l'art. 23, comma 6, "*sulla base dell'avvenuto svolgimento (...) di verifiche preventive dell'interesse archeologico*". Anche il nuovo codice dei contratti, D. Lgs. 36/2023, prevede che la verifica preventiva dell'interesse archeologico venga eseguita nell'ambito della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, così come disciplinato all'art. 41, comma 4 e allegato I.8. Pertanto, l'assoggettabilità a VIA si ritiene necessaria al fine di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, poichè solo tramite la conoscenza dell'impatto che l'opera potrebbe avere su beni culturali attualmente non visibili, ossia quelli archeologici, sarà possibile valutare correttamente l'impatto ambientale globale dell'intervento. Si rammenta che, nel caso in cui l'intervento venga assoggettato a VIA, la VPIA dovrà essere eseguita prima della VIA.

Si resta in attesa di ricevere le successive determinazioni che codesta Amministrazione assumerà relativamente al procedimento in parola (provvedimento di assoggettabilità o non assoggettabilità a VIA).

I FUNZIONARI COMPETENTI

DOTT.SSA GILDA ASSENTI
gilda.assenti@cultura.gov.it
ARCH. CARLA PANCALDI
carla.pancaldi@cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE
ARCH. CRISTINA COLLETTINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

